


 <p>agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.1 di 33</p>

LINEA GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

Edizione 1						
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Resp. SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	Resp. Assicurazione Qualità	Direttore SOC Pressioni sull'ambiente	In vigore da
0	27.03.18	EMMISSIONE	A. Lutman ✍	V. Siardi ✍	C. Del Bianco ✍	27.03.18



 Firme elettroniche a fine documento

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° __" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.



	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.2 di 33</p>

Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1.	Definizioni e criteri generali	5
2.1.1.	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.....	5
2.1.2.	Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19	8
2.1.3.	NORME DI ATTUAZIONE – PIANO REGIONALE DI TUTELA ACQUE (PRTA) - Delibera di Giunta Regionale N° 591 dd 15/03/2018.	10
2.2.	Competenze	14
2.2.1.	D. Lgs. 152/06 e s.m.i	14
2.2.2.	Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6.....	14
2.2.3.	Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19	15
2.3.	Autorizzazione allo scarico	15
2.3.1.	D. Lgs. 152/06 e s.m.i	15
2.4.	Recettori dello scarico.....	17
2.4.1.	D. Lgs. 152/06 e s.m.i	17
2.4.2.	NORME DI ATTUAZIONE – PIANO REGIONALE DI TUTELA ACQUE - Delibera di Giunta Regionale N° 591 dd 15/03/2018.....	18
2.5.	Norme di progettazione	19
3.	DIMENSIONAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO	20
3.1.	Dimensionamento dell'impianto	20
3.2.	Manutenzione e controllo	23
3.3.	Autocontrolli.....	26
4.	FLUSSI DI MATERIA DEL PROCESSO DEPURATIVO	27
4.1.	Allontanamento dei fanghi e dei liquidi leggeri.....	28
5.	IL PARERE TECNICO DI ARPA	28
6.	SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE	29
6.1	Scarico in corso d'acqua superficiale.....	29
6.2	Scarico sul suolo	29
6.2.1	Documentazione specifica nel caso di scarico in suolo.....	30

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.3 di 33</p>

6.2.2	Dispersione per fitoevapotraspirazione	32
	Tabella E.....	33
6.3	Prescrizioni per tutti i recapiti e i sistemi di trattamento	33
6.3.1	Pozzetti d'ispezione e prelievo	33

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.4 di 33</p>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento vuole costituire un riferimento tecnico e procedurale per la gestione delle istruttorie autorizzative relative agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti, così come definiti dall'art. 34 della L.R. 19/2012, non recapitanti in fognatura e relativi sistemi di trattamento.

Fatto salvo quanto riportato nelle norme Regionali, Nazionali e della Comunità Europea, scopo della presente linea guida è quello di produrre un documento integrato sulle modalità di gestione acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale in materia ambientale prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è valida dal momento del rilascio per gli anni indicati dalla specifica autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti in reti fognarie sono di competenza del Gestore del servizio idrico integrato.



Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti non recapitanti in reti fognarie sono di competenza della Regione (soggetto competente) all'interno della specifica autorizzazione.

“Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale” (L.R. n.19/2012 smi art.50 c.1), “Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche” (art.50 c.3), “I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche...” (art.50 c.4).

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, per gli scarichi di acque reflue industriali e acque reflue urbane, la domanda di autorizzazione è presentata all'Autorità Competente (già di competenza della Provincia e dal 01/01/2017 in capo alla Regione FVG).

La L.R. n.19/2012 smi della Regione FVG stabilisce (art.33 c.2): “Spetta ai Comuni il rilascio di:

- a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
- b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
- c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra-mare e terra-aviosuperficie”.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.5 di 33</p>

Per tali autorizzazioni uniche (AU) “Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale)” (art.54 c.2).

Per quanto riguarda gli impianti della rete stradale ordinaria e autostradale “L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti ...omissis... sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi” (art.35 c.1). Inoltre “L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche ...omissis... è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale. (art.48 c.3), e “gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperficie, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali” (art.49 c.2).

In particolare i principali riferimenti normativi sono:

D. Lgs. 152/06 e s.m.i

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Legge regionale n. 6/1998

Legge regionale n. 2/2000

Legge regionale n. 16/2008

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

Legge regionale n. 26/2014: Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia

Legge Regionale 5/2016: Legge istitutiva AUSIR

Piano di Tutela delle acque allegato alla Delibera di Giunta Regionale N° 591 dd 15/03/2018.



2.1. Definizioni e criteri generali

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi.

2.1.1. D.Lgs. 152/06 e s.m.i

articolo 54. Definizioni

Comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.6 di 33</p>

l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

articolo 74. Definizioni

comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;



articolo 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

comma 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

comma 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

comma 3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va

 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.7 di 33</p>

effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

comma 4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

comma 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.

comma 6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.



articolo. 113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

comma 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

- a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

comma 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

comma 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.8 di 33</p>



comma 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

2.1.2. Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Art. 34 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
- b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
- c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
- d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
- f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
- g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
- h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o);
- i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.9 di 33</p>



- j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
- k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
- l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotta multipla; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
- o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
- p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
- s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
- t) idoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
- u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
- v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
- w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.

Art. 50 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)

comma 1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.

comma 2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:

- a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.10 di 33</p>

- b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.

comma 3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.

comma 4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.



comma 5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.

**2.1.3. NORME DI ATTUAZIONE – PIANO REGIONALE DI TUTELA ACQUE (PRTA) - Delibera di
Giunta Regionale N° 591 dd 15/03/2018.**



Art. 4 Definizioni

Comma 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 152/2006, ai fini del presente Piano si intende per:

- a) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica, diversa da quella di processo;
- b) acque di prima pioggia: le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico e per le quali, in relazione alle attività svolte e alle particolari modalità di conduzione dell'attività stessa, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Corrispondono come minimo ai primi 5 mm dell'evento meteorico, ma possono comprendere anche una quota ulteriore fino ad estendersi all'intero evento meteorico. Le acque di prima pioggia sono considerate contaminate;
- c) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento meteorico. Le acque di seconda pioggia sono considerate non contaminate;
- d) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- e) acque non inquinate: tutte le acque ivi incluse le acque reflue, diverse da quelle meteoriche che rispettano i limiti allo scarico in acque superficiali o sul suolo senza necessità di alcun trattamento prima dello scarico;
- f) agglomerati a forte fluttuazione stagionale: gli agglomerati in cui la popolazione fluttuante sia superiore al 30% (per cento) della popolazione residente;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.11 di 33</p>

- g) aree pubbliche: le strade, come definite dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dalle altre norme di settore in materia di infrastrutture stradali, nonché le relative pertinenze anche destinate alla sosta o alla movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;
- h) attività esistenti: le attività che sono già in esercizio alla data di entrata in vigore delle Norme di Attuazione del Piano;
- i) coperture: i tetti, le pensiline, i terrazzi degli edifici e delle installazioni;
- j) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche anche tra loro temporalmente distanziate. Sono considerati eventi meteorici distinti, quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 96 ore di tempo asciutto.
- L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può, con adeguata motivazione, adottare intervalli temporali minori;
- k) portata media giornaliera di tempo di secco: la portata calcolata in una determinata sezione della rete fognaria, sulla base degli effettivi volumi giornalieri scaricati da tutte le utenze servite nel periodo di massimo carico, oppure stimata, assumendo per la popolazione residente e fluttuante una dotazione giornaliera pro capite minima di 250 l/g con un coefficiente di afflusso alla rete fognaria pari a 0,8 e considerando, per le attività economiche, una portata calcolata in base alla stima dei fabbisogni idrici;
- l) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento, di norma, delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- m) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;
- n) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- o) scaricatore di emergenza: dispositivo a servizio di stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane che entra in funzione al verificarsi di condizioni di fuori servizio prolungato delle stazioni stesse e che può svolgere anche le funzioni di scaricatore di piena;
- p) scaricatore di piena: dispositivo a servizio di reti fognarie di tipo misto che consente di scaricare verso un recettore finale, in tempo di pioggia, la portata eccedente una soglia prestabilita come definita nell'art. 21 in una determinata sezione della rete fognaria;
- q) superficie scolante: l'insieme delle superfici esterne, impermeabili o semipermeabili comprese le coperture, esposte alle precipitazioni atmosferiche, la cui area è calcolata in pianta (proiezione orizzontale della superficie);
- r) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). Il bilancio idrico costituisce lo strumento per verificare la sostenibilità degli utilizzi dell'acqua per

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.12 di 33</p>

i diversi usi e sviluppare scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa;

- s) corpi idrici ad elevata protezione: i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:
 - 1) le aree naturali protette di cui all'art. 2 della L.R. 42/1996;
 - 2) le aree natura 2000 istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
- t) tratto sotteso breve: la lunghezza tecnicamente sufficiente per l'installazione dei manufatti di presa, di restituzione e delle opere volte alla tutela della fauna ittica.

Art. 26 Acque di prima pioggia

comma 1. Si considerano acque di prima pioggia, ai fini del convogliamento e successivo trattamento, quelle contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti di qualsiasi estensione, ove vi sia la presenza di:



- a) depositi, non protetti dall'azione di agenti atmosferici, di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti e che, in occasione di dilavamento meteorico, possono rilasciare sostanze suscettibili di recare danno alle acque superficiali o sotterranee;
- b) lavorazioni, comprese le operazioni di carico e scarico, che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- c) ogni altra attività che possa comportare il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- d) ogni altra attività in cui vi sia il dilavamento di sostanze correlate al ciclo produttivo aziendale.

comma 2. Tutte le superfici scolanti di cui al comma 1, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate, devono essere impermeabilizzate ($k < 1 \times 10^{-8}$ m/s) e dotate di una rete di raccolta e convogliamento delle stesse. E' possibile escludere alcune aree dall'obbligo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento mediante la redazione di un piano di frazionamento e per particolari condizioni di modesto utilizzo, valutati positivamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27 Scarichi di acque di prima pioggia

comma 1. Le acque di prima pioggia sono recapitate, nell'ordine preferenziale presso i seguenti corpi recettori e nel rispetto dei limiti di emissione indicati:

- a) nella condotta nera o mista della rete fognaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e in conformità alle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato;
- b) in corpo idrico superficiale o rete bianca, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del decreto stesso;
- c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo alle seguenti condizioni:
 - 1) limitatamente alle ipotesi di scarico in zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.13 di 33</p>

- 2) qualora il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dimostri l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- 3) fermi restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006;
- 4) nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo stesso.

comma 2. Sono ammesse soluzioni tecniche e gestionali che prevedano la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento contaminate in idonee vasche a tenuta, nel rispetto anche della normativa di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Art. 28 Raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia

comma 1. La rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona e, comunque, assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti assumendo un tempo di ritorno pari a cinque anni e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari a 1. Tale rete è munita di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia in grado di escluderle automaticamente a riempimento avvenuto.



Art. 29 Trattamento delle acque di prima pioggia

comma 1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia sono soggetti a idoneo trattamento di depurazione ai fini del rispetto dei valori limite di emissione prescritti all'articolo 27.

comma 2. Le acque di prima pioggia, da recapitare in corpo idrico superficiale, in rete bianca ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, prima di essere sottoposte a trattamento, sono avviate a vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 metri cubi per ettaro di superficie scolante, ovvero la quantità più adeguata, motivatamente prescritta dall'Autorità competente, in funzione dell'attività esercitata sulle superfici scolanti.

comma 3. Le acque di prima pioggia in alternativa all'accumulo, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 1 dell'art. 28, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 27. Nel caso in cui l'azione di dilavamento sia limitata alla superficie scolante, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 20 mm/h. Nel caso in cui l'azione di dilavamento interessi anche il materiale stoccato, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 35 mm/h.

comma 4. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti secondo le modalità prescritte all'articolo 30.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.14 di 33</p>

Art. 30 Campionamenti e accertamenti degli scarichi delle acque di prima pioggia

comma 1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere accessibili per il controllo.

comma 2. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall'articolo 27 sono eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità, in sede di controllo, di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.

comma 3. Per i metodi di campionamento e analisi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 recante "Metodi di campionamento ed analisi".

2.2. Competenze

2.2.1. D. Lgs. 152/06 e s.m.i

Art. 124. Criteri generali

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.



7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia (nrd dal 01/01/2017 in capo alla Regione FVG) ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

2.2.2. Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Art. 3 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)

1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.15 di 33</p>

sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;

2.2.3. Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Art. 33 (Funzioni dei Comuni)

comma 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

comma 2. Spetta ai Comuni il rilascio di:



- a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
- b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
- c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
- d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

comma 3. Ai Comuni competono inoltre:

- a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
- b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
- c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
- f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
- g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;
- h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.

2.3. Autorizzazione allo scarico



2.3.1. D. Lgs. 152/06 e s.m.i

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.16 di 33</p>

124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia (nrd dal 01/01/2017 in capo alla Regione FVG) ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (n.d.r. :abrogato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128), l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio (n.d.r.: all'interno di procedimenti di autorizzazione unica, di cui al DPR 59/2013, di cui al Titolo III-bis D. Lgs. 152/06 o di altri procedimenti la durata dell'autorizzazione allo scarico è dettata dalla durata dell'atto autorizzativo del procedimento afferente) . Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° ___" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.17 di 33</p>

parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

2.4. Recettori dello scarico



2.4.1. D. Lgs. 152/06 e s.m.i

art. 103 - (Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- b) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- c) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.18 di 33</p>

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

art. 104 - (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1: è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

art. 105 - (Scarichi in acque superficiali)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.



2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2.4.2. NORME DI ATTUAZIONE – PIANO REGIONALE DI TUTELA ACQUE - Delibera di Giunta Regionale N° 591 dd 15/03/2018.

Art. 27 Scarichi di acque di prima pioggia

comma 1. Le acque di prima pioggia sono recapitate, nell'ordine preferenziale presso i seguenti corpi recettori e nel rispetto dei limiti di emissione indicati:

- a) nella condotta nera o mista della rete fognaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e in conformità alle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato;
- b) in corpo idrico superficiale o rete bianca, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del decreto stesso;
- c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo alle seguenti condizioni:
 - 1) limitatamente alle ipotesi di scarico in zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;

	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18	Pag. 19 di 33

- 2) qualora il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dimostri l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- 3) fermi restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006;
- 4) nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo stesso.

comma 2. Sono ammesse soluzioni tecniche e gestionali che prevedano la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento contaminate in idonee vasche a tenuta, nel rispetto anche della normativa di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

2.5. Norme di progettazione



Tutti materiali da costruzioni dovranno essere provvisti della marcatura CE rispettando le relative norme armonizzate di prodotto secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011.

Gli impianti di separazione dei liquidi leggeri (es: benzina e petrolio) dovranno comunque rispettare i principi di progettazione e prestazione previsti dalle vigenti Norme UNI EN 858.

La determinazione del tipo e delle dimensioni degli impianti di separazione dovranno essere conformi a quanto indicato dalla Norma UNI EN 858-2 vigente che norma la scelta delle dimensioni nominali, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di separazione per liquidi leggeri (ad esempio benzina e petrolio).

L'impianto dovrà prevedere la presenza di un sedimentatore, di un separatore di liquidi leggeri, così come previsti dalla norma UNI EN 858-2, in particolare la configurazione di tali sistemi dovrà essere congruente a quanto previsto in appendice B prospetto B1 e B2. Il calcolo dimensionale dovrà tener conto di quanto previsto in appendice A, prospetto A1 nell'individuazione del fattore di massa volumica f_d per ogni specifico liquido leggero da trattare.

Inoltre si ricorda che i sistemi di scarico rientrano nel campo di applicazione delle vigenti Norme UNI EN 12056, utilizzate nel settore edilizio; tali norme trattano "i sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici" e contengono quindi varie indicazioni per la progettazione della rete fognaria interna all'edificio: tipologia di acque reflue e di reti fognarie (miste o separate), dimensioni e materiali di costruzione delle tubazioni e delle condotte di aerazione, caratteristiche dei sanitari e configurazioni impiantistiche, sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche e le stazioni di pompaggio delle acque reflue interne agli edifici.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.20 di 33</p>

In generale tale progettazione è importante in quanto può influire sulle prestazioni degli impianti di trattamento posti a valle, in particolare una doverosa premessa riguarda i sistemi di scarico che affluiscono agli impianti di trattamento dei reflui che provengono dall'interno o dall'esterno degli edifici ad uso residenziale, commerciale e industriale: i sistemi di canalizzazione delle acque reflue domestiche e delle acque piovane devono essere mantenuti separati all'interno dell'edificio, mentre soltanto all'esterno possono essere convogliati nella stessa condotta, a valle della depurazione, in ogni caso seguendo quanto stabilito in merito da procedure e regolamenti locali (regionali e comunali).

3. DIMENSIONAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

Le indicazioni di seguito riportate sono da applicare di norma per tutti i nuovi impianti di distribuzione carburanti, che devono trattare le acque di prima pioggia provenienti da tutte le superfici scolanti, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate e per particolari situazioni di upgrading/modifiche, su suggerimento dell'autorità competente e/o di controllo; in tutti gli altri casi si farà riferimento a quanto già autorizzato.

Tutte le superfici scolanti di cui al comma 1 dell'art. 6 del PRTA, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate (distribuzione carburanti, operazione di carico/scarico, servizi accessori svolti su aree prive di copertura, quali le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi), devono essere impermeabilizzate ($k < 1 \times 10^{-8}$ m/s) e dotate di una rete di raccolta e convogliamento delle stesse.



L'impianto di trattamento sarà realizzato preferibilmente in discontinuo, cioè con vasca di accumulo e successivo trattamento di depurazione.

Il Coefficiente di afflusso C_a si ritiene vada considerato sempre pari ad 1 in quanto gli impianti dovranno essere realizzati su superfici impermeabili.

3.1. Dimensionamento dell'impianto

Negli impianti in discontinuo le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere raccolte in apposita vasca di stoccaggio dimensionata per contenere un volume dell'ordine di 50 m^3 per ettaro di superficie scolante ed avviate gradualmente ai sistemi di trattamento in un arco di tempo compreso tra 48 e le 60 ore dal loro stoccaggio.

Un "evento meteorico" è costituito da una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate. Sono considerati eventi meteorici distinti, quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 96 ore di tempo asciutto. Ne consegue che affinché si sia di fronte ad un nuovo volume di prima pioggia è

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.21 di 33</p>

necessario che finisca l'evento meteorico che ha portato alla formazione del volume in precedenza invasato, di modo che la nuova precipitazione appartenga al nuovo evento. La cessazione di un evento avviene solo se, dopo la fine dell'ultima precipitazione e l'inizio di una nuova, sono trascorse almeno 96 ore.

L'impianto deve garantire il trattamento completo e lo svuotamento delle acque trattate entro le 96 ore dalla fine dell' evento meteorico, fatta salva l'adozione, da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, di intervalli temporali inferiori alle 96 ore dalla fine dell'evento meteorico.

L'impianto "Discontinuo" sarà composto da vasca di accumulo, sollevamento con elettropompa e disoleazione con separatore oli idrocarburi costruito secondo la normativa UNI EN 858, disoleatore classe I con Filtro a Coalescenza. Il dimensionamento del separatore di liquidi leggeri sarà calcolato in funzione della portata della elettropompa installata per il rilancio dalla vasca di accumulo.

La norma UNI EN 858-2 fornisce una guida per la scelta delle dimensioni nominali degli impianti che servono a separare idrocarburi di origine minerale delle acque reflue.

Tra gli scopi dell'installazione di impianti di tal genere la norma riporta proprio il trattamento dell'acqua piovana contaminata da olio (deflusso superficiale) proveniente da aree impermeabili.

Come componenti dell'impianto di trattamento in continuo viene adottato un sedimentatore, un separatore Classe I e una colonna di campionamento. Per il dimensionamento del sistema si procede prima alla definizione delle caratteristiche del disoleatore e poi a quelle del sedimentatore poiché queste ultime dipendono dalla dimensione nominale del disoleatore

Nel caso di trattamento in continuo il dimensionamento terrà conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 20 mm/h, corrispondente a 5 mm per m² per un tempo massimo di 15 minuti.

Per quanto concerne le vasche di sedimentazione è necessario prevedere un tempo di ritenzione idraulica (HRT) minimo di almeno 30'.



Il dimensionamento della vasca di separazione delle acque di prima pioggia dovrà tener conto di un ulteriore volume necessario per lo stoccaggio dei fanghi sedimentati. Tale volume, calcolato in funzione della frequenza delle operazioni di pulizia della vasca stessa, sarà pari ad almeno 0,56 litri per m² di superficie interessata.

Il calcolo della portata massima dell'acqua piovana per le precipitazioni che interessano la superficie scolante viene calcolata mediante la relazione (4) della UNI EN 858-2 di seguito riportata:

$$Q_r = \psi A i \quad (4)$$

dove:

Q_r è la portata massima dell'acqua piovana in l/s;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.22 di 33</p>

A è l'area che raccoglie le precipitazioni (superficie scolante) misurata orizzontalmente in ha;
 ψ è un coefficiente di afflusso dimensionale che dipende dalle condizioni di deflusso superficiale della superficie scolante, considerato uguale a 1;
i è l'intensità della pioggia di progetto in l/s/ha che, stante il punto 4.3.5 della UNI EN 858-2, deve essere determinata in conformità ai regolamenti locali.

In ottemperanza alla suddetta norma, l'intensità della pioggia di progetto viene calcolata sull'analisi dei dati di precipitazione locali. In ogni caso l'impianto dovrà prevedere una intensità minima di pioggia pari ad almeno $0,0056 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ ($=56 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{ha})$)

Per superfici inferiori a 5000 m^2 non si ritiene di dover applicare alcun Coefficiente di ritardo nel calcolo dei volumi delle acque di prima pioggia. In caso contrario andrà proposto un calcolo dei volumi di prima pioggia in funzione dei tempi massimi di corrivazione.

La dimensione nominale NS del disoleatore, così come definita dal punto 3.7 della UNI EN 858-1, viene calcolata mediante la relazione (5) della UNI EN 858-2:

$$NS = (Q_r + f_x Q_s) f_d \quad (5)$$

dove:

- Q_r è la portata massima dell'acqua piovana calcolata con la formula (4) in l/s;
- f_x è il fattore di impedimento che dipende dalla natura dello scarico;
- Q_s è la portata massima delle acque reflue in l/s;
- f_d è il fattore di massa volumica per il liquido leggero in oggetto;
- NS rappresenta la dimensione nominale del separatore; è un numero senza unità approssimativamente equivalente alla portata massima dell'effluente in l/s proveniente dal separatore.

In assenza di acque reflue (es: da impianto di lavaggio) Q_s è pari a zero e pertanto l'equazione (5) si semplifica come sotto riportato nell'equazione (6)

$$NS = Q_r f_d \quad (6)$$

La dimensione nominale da assegnare al disoleatore è quella uguale o immediatamente superiore al valore calcolato tramite la relazione (6) compresa nella lista delle dimensioni preferenziali di cui al punto 5 della UNI EN 858-1, che indica come dimensioni nominali preferenziali per gli impianti di separazione di liquidi leggeri: 1, 5, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 e 500.

Il trattamento dovrà prevedere, quantomeno, la presenza di un sedimentatore, un separatore dei liquidi leggeri (disoleatore) di classe I (a coalescenza), che terrà conto di un f_d come specificato nella tabella 1:



	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.23 di 33</p>

Tabella 1

Classe del separatore	Densità del liquido leggero (g/cm ³)		
	fino a 0,85	da 0,85 a 0,90	da 0,90 a 95
I	1	1,5	2

Nel caso di contemporanea presenza di diversi liquidi leggere, si terrà conto del f_d più cautelativo, ovvero quello riferito al liquido di massa volumica superiore.

Il separatore dovrà essere dotato di dispositivo di chiusura automatica per evitare lo scarico dei liquidi leggeri con le acque reflue.

Inoltre dovrà possibilmente prevedere un dispositivo di avvertimento atto a segnalare la necessità di rimuovere i liquidi in superficie.

Qualora lo scarico dei reflui fuori fogna venisse a cadere in zone di particolare criticità ambientale quali:

- a) presenza di falda superficiale;
- b) corpo idrico in stato di qualità inferiore a buono;
- c) zone sottoposte a particolari vincoli di salvaguardia ambientale così come definite dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 4 del PRTA;
- d) suoli vulnerabili, caratterizzati da alta permeabilità o superficialità della falda (a titolo esemplificativo si potrà fare riferimento alla pubblicazione "Vulnerabilità naturale del Friuli Venezia Giulia – Agosto 2015, http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA206/FOGLIA21/allegati/Vulnerabilita_naturale_del_FVG.pdf)



il sistema di trattamento del refluo dovrà prevedere oltre al sedimentare e al separatore di liquidi leggeri anche a valle di questi un ulteriore sistema di trattamento (es: filtri a carbone attivi)

3.2. Manutenzione e controllo

Le indicazioni di seguito riportate sono da applicare di norma a tutti i nuovi impianti di distribuzione carburanti e agli impianti esistenti, che trattano le acque di prima pioggia provenienti da tutte le superfici scolanti, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate, nel caso di rinnovi o modifiche dell'atto autorizzativo.

Tutte le parti da sottoporre a una regolare manutenzione devono essere di facile accesso.

Le operazioni di controllo dovranno essere condotte in conformità alle istruzioni del fabbricante, con frequenza da trimestrale ad annuale e includere come minimo, come riassunto di seguito e riportato nella tabella 2, la verifica di:

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.24 di 33</p>

- volume del fango
- volume dei liquidi leggeri
- funzionamento del dispositivo di chiusura automatico
- permeabilità del dispositivo a coalescenza
- funzionamento dell'eventuale dispositivo di avvertimento
- colonna di campionamento

Le operazioni di manutenzione andranno condotte con frequenza almeno annuale e prevedono:

- La pulizia della colonna di campionamento
- L'asportazione del sedime e dei liquidi leggeri

Tabella 2 – Sistemi di depurazione: i controlli e le manutenzioni da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

SISTEMA	Parti soggette a manutenzioni	Operazioni di manutenzione	Periodicità minima	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Sedimentatore	fanghi	svuotamento	annuale	volume fango	trimestrale	misurazione	registrazione
Separatore	liquidi leggeri	svuotamento	annuale	volume liquidi leggeri	trimestrale	misurazione	registrazione
Dispositivo di chiusura automatico	galleggiante o similare	Regolazione/ sostituzione	all'occorrenza	galleggiante	trimestrale	visivo	registrazione
Dispositivo a coalescenza	filtro	Pulizia aria/acqua in pressione	annuale	Livello acqua	trimestrale	visivo	registrazione
Dispositivo di avvertimento	sensore	Secondo manuale	annuale	Sensore	annuale	Verifica funzionalità	registrazione
Colonna di campionamento	canale di scarico	pulizia	annuale	canale di scarico	annuale	visivo	registrazione

Le suddette operazioni di manutenzione e controllo dovranno essere riportate su apposito registro da conservare presso la sede della Ditta.

A intervalli massimi di cinque anni, l'impianto di separazione deve essere svuotato e sottoposto a un'ispezione generale che comprenda quanto segue e riassunto nella tabella 3:

- tenuta dell'impianto; condizione strutturale;
- rivestimenti interni, se presenti; stato delle parti integrate;
- stato degli impianti e dei dispositivi elettrici;
- controllo di regolazione del dispositivo di chiusura automatica, per esempio dei corpi galleggianti.

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° __" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.



 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>		<p>Pag.25 di 33</p>

Tabella 3 – Interventi di ispezione generale

Ispezione (previo svuotamento)	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di separazione	tenute impianto	quinquennale	Registro interno
	condizione strutturale	quinquennale	Registro interno
	rivenstimenti interni se presenti	quinquennale	Registro interno
	stato delle parti integrate	quinquennale	Registro interno
	stato degli impianti e dei dispositivi elettrici	quinquennale	Registro interno
	controllo di regolazione del dispositivo di chiusura automatica	quinquennale	Registro interno

Le registrazioni relative alla pulizia e alla manutenzione devono essere tenute e messe a disposizione delle autorità, a loro richiesta, e devono contenere le osservazioni su eventi specifici (per esempio riparazioni, incidenti). Di seguito si riportano degli esempi di registri manutenzioni, controllo e ispezione generale.

Esempio registro manutenzioni:

SISTEMA	Parti soggette a manutenzione	O=Ordinario; S=straordinario (*)	Operazione	Data
Sedimentatore	fanghi		svuotamento	
Separatore	liquidi leggeri		svuotamento	
Dispositivo di chiusura automatico	galleggiante o similare		Regolazione/sostituzione	
Dispositivo a coalescenza	filtro		Pulizia aria/acqua in pressione	
Dispositivo di avvertimento	sensore		Secondo manuale	
Canale di campionamento	canale di scarico		pulizia	

(*) Se straordinaria indicare motivo: riparazione, incidente, ecc.



Esempio registro controllo:

SISTEMA	Punti di controllo del corretto funzionamento	O=Ordinario; S=straordinario (*)	Valore misurato/esito verifica visiva	Data
Sedimentatore	volume fango			
Separatore	volume liquidi leggeri			
Dispositivo di chiusura automatico	galleggiante			
Dispositivo a coalescenza	Livello acqua			
Dispositivo di avvertimento	Sensore			
Canale di campionamento	canale di scarico			

Esempio registro ispezione:

Ispezione	Tipo di intervento	O=Ordinario; S=straordinario (*)	Esito	Data
Impianto di separazione	tenute impianto			
	condizione strutturale			

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° ___" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>		<p>Pag.26 di 33</p>

Ispezione	Tipo di intervento	O=Ordinario; S=straordinario (*)	Esito	Data
	rivestimenti interni se presenti			
	stato delle parti interate			
	stato degli impianti e dei dispositivi elettrici			
	controllo di regolazione del dispositivo di chiusura automatica			



(*) Se straordinaria indicare motivo: riparazione, incidente, ecc.

3.3. Autocontrolli

Le indicazioni di seguito riportate sono da applicare di norma a tutti i nuovi impianti di distribuzione carburanti e agli impianti esistenti, che trattano le acque di prima pioggia provenienti da tutte le superfici scolanti, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate, nel caso di rinnovi o modifiche dell'atto autorizzativo.

I campionamenti e le analisi in regime di autocontrollo saranno effettuati almeno con frequenza quinquennale secondo quanto indicato di seguito:

1. Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito, si dovrà dimostrare l'attendibilità del dato prodotto, riportando: dati meteorologici e pluviometrici relativi al momento del campionamento, procedure adottate e metodiche di analisi; nel caso di impianto di trattamento in discontinuo dovranno essere riportati tutti i dati pluviometrici riferiti all'evento meteorico relativo al prelievo;
2. il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici);
3. Il campionamento deve essere rappresentativo del volume dei 5 mm di pioggia, sia per gli impianti di trattamento in discontinuo che per quelli in continuo; per gli impianti di trattamento in discontinuo, il campionamento può essere effettuato manualmente o mediante un campionatore automatico. Il campionamento istantaneo per gli impianti di trattamento in continuo dovrà essere effettuato solo mediante un campionatore automatico. Al fine di consentire al campionatore di campionare le acque di prima pioggia rappresentativo del volume dei 5 mm di pioggia, si potrà prevedere che:
 - a) il campionatore sia comandato da un pluviometro e da un sensore di pioggia. Il sensore dovrà rilevare l'inizio della precipitazione atmosferica e dare avvio al campionamento. Il pluviometro dovrà rilevare il raggiungimento di un'altezza di pioggia pari a 5 mm per porre fine al campionamento;
 - b) il campionatore sia comandato da un misuratore di portata. Il misuratore di portata darà avvio al campionamento nel momento in cui rileva un valore di portata diverso da zero, e lo arresterà nel momento in cui il volume d'acqua contabilizzato, dal misuratore di portata, dall'inizio dell'evento meteorico risulterà pari al volume di prima pioggia.
4. i metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione;

 <p>agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.27 di 33</p>

5. nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili questa agenzia, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito www.isprambiente.gov.it, ritiene che possano essere utilizzati metodi alternativi a quelli indicati nella tabella 4 e nei manuali APAT CNR IRSA Man 29 2003 e previsti nel punto 4 dell'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/06, purché su richiesta dell'ente competente possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato. Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è plausibile dare priorità, nell'ordine, alle pertinenti norme tecniche CEN, ISO, EPA, alle norme nazionali UNI, UNICHIM o a metodi interni opportunamente documentati;



Tabella 4

Parametro	UM	Metodiche analitiche
pH	-	Vedi punto 5
BOD5	mg/l O ₂	
COD	mg/l O ₂	
Solidi Sospesi	mg/l	
Azoto totale	mg/l N	
Fosforo totale	mg/l P	
Tensioattivi totali	mg/l	
Saggio di Tossicità su Daphnia magna		
Ferro	mg/l	
Rame	mg/l	
Zinco	mg/l	
Solventi organici aromatici	mg/l	
Idrocarburi totali	mg/l	
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti (*)	mg/l	ISPRA Man 123 2015 - METODO B

(*) **Così come definiti al punto 2.3.1 dell'Allegato 1 del Manuale ISPRA 75/2011** "in assenza di una precisa definizione del parametro oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti il Gruppo di lavoro propone la seguente definizione: l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione riportati nel metodo UNI EN ISO 9377-2:2002, possono essere rivelati mediante GC-FID, su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C₂₀H₄₂) e del n-tetracontano (C₄₀H₈₂)".

4. FLUSSI DI MATERIA DEL PROCESSO DEPURATIVO

Il processo depurativo se da un lato migliora le caratteristiche delle acque reflue, dall'altro produce dei materiali di scarto (fanghi di sedimentazione, liquidi leggeri ecc.).

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.28 di 33</p>

4.1. Allontanamento dei fanghi e dei liquidi leggeri

Per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento, è necessario provvedere allo svuotamento dei fanghi depositati nel sedimentatore e del liquido leggero presente nell'impianto di separazione. I fanghi e i liquidi estratti dagli impianti ricadono nella disciplina dei rifiuti e dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/06.

Il titolare dello scarico ha l'obbligo di tenere la relativa documentazione (FIR / ricevuta) che dovrà essere conservate per almeno 5 anni.



In caso di controllo, l'autorità competente potrà richiedere il riscontro delle attività di smaltimento, tali documenti dovranno confermare che la frequenza degli svuotamenti è conforme a quanto riportato nell'autorizzazione, come definito in fase progettuale in base alle dimensioni dell'impianto e al numero di utenti.

5. IL PARERE TECNICO DI ARPA

Il supporto tecnico redatto da ARPA è limitato alle competenze dell'Agenzia ai sensi delle leggi istitutive e riguarda il tema dalla corretta progettazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, in relazione alle sue interazioni con l'ambiente naturale ed alle eventuali problematiche che essa può generare nelle matrici ambientali (acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo) e nei correlati ecosistemi se presenti. Non spetta all'ARPA entrare nel merito degli aspetti costruttivi, edilizi e di diritto pubblico.

Qualora il Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione abbisognasse del supporto tecnico scientifico di ARPA, tale supporto sarà regolamentato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 6/98 e al comma 5 dell'art. 7 della Legge 132/16:

- comma 2 dell'art. 3 della LR 6/98 «L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.»
comma 5 dell'art. 7 della Legge 132/16 «Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.»

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.29 di 33</p>

6. SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

In ottemperanza all'art. 27 del PRTA, qualora non fosse possibile recapitare gli scarichi nella condotta fognaria, questi dovranno essere convogliati in corpo idrico superficiale..

Lo scarico al suolo è ammissibile solo se dimostrata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i suddetti recapiti e dovrà essere effettuato mediante impianto di subirrigazione collocato a profondità inferiore ad 1 metro dal piano di campagna.

6.1 Scarico in corso d'acqua superficiale



Deve essere indicato chiaramente il corpo recettore in cui confluisce lo scarico, in base ai bacini e corsi d'acqua individuati dal PRTA, deve essere riportato il punto esatto dello scarico e lo stato di qualità del corpo idrico interessato dall'emissione. Deve inoltre essere riportato eventuali periodi di portata naturale nulla. Si chiede inoltre di fornire copia della richiesta di autorizzazione idraulica allo scarico ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 17/2009.

6.2 Scarico sul suolo

La Delib. CITAI 4 febbraio 1977 (allegato 5, paragrafi 1.Generalità e 2.Scarichi sul suolo) individua le caratteristiche del suolo affinché sia possibile lo scarico dei reflui trattati. Ai fini della presente Linea Guida si deve intendere per scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo lo scarico nel suolo (cioè non la semplice asperzione su suolo) limitatamente ad uno spessore superficiale di esso. In mancanza di una definizione puntuale di suolo ci si rifà alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4/02/1977 ed alla nota numero 6983/tai/di/pro di data 07/08/2002 del Servizio per la tutela delle Acque del MATTM che definisce il suolo in base alla capacità di depurazione degli effluenti ovvero "sfruttando i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel suolo. Gli scarichi liquidi restano a contatto con la biosfera, la loro dannosità viene progressivamente a ridursi e deve essere in ogni caso inferiore a quella ammissibile sotto il profilo ecologico generale .La profondità dl suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a 1,5 m."

Dalle Linee Guida della provincia di Treviso si può trarre un'indicazione abbastanza chiara di cosa si può intendere per "suolo e strati superficiali del sottosuolo":

"la discriminata tra la nozione di suolo e strati superficiali del sottosuolo e quella di sottosuolo va in linea generale ricondotta non tanto ad un astratto limite di profondità rispetto al piano campagna (peraltro derogabile in quanto "di norma non dovrà essere inferiore a 1,5 m"), ma invece alle caratteristiche pedologiche degli strati

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.30 di 33</p>

superficiali del terreno: questi ultimi rientrano nella accezione di suolo fino alla profondità in grado di assicurare fenomeni biochimici utili all'autodepurazione del refluo.”

Allo stato attuale si ritiene che, data la difficoltà a determinare la capacità autodepurativa del suolo, a titolo cautelativo lo scarico potrà essere effettuato nel primo metro e mezzo, dove generalmente sono presenti una biomassa ed una condizione di aerobiosi tali da assicurare un certo trattamento depurativo. Viceversa, lo scarico a profondità più elevate comporta una valutazione delle caratteristiche pedologiche del suolo cioè una valutazione della capacità autodepurativa dello stesso.

Per quanto sopra l'applicazione dello scarico con pozzo perdente non è praticabile in quanto si andrebbe a scaricare direttamente nel sottosuolo; lo scarico sul suolo dovrà essere effettuato solo mediante impianto di subirrigazione collocato a profondità inferiore ad 1 metro dal piano di campagna.

6.2.1 Documentazione specifica nel caso di scarico in suolo

Documentazione integrativa per lo scarico al suolo (indagine geologica e idrogeologica)

La necessità dell'indagine geologica a corredo dei progetti per la richiesta di realizzazione di uno scarico, trova fondamento normativo nella Delibera del 4 febbraio 1977, Allegato 5 punto 2 (Scarichi sul suolo). Dalla normativa citata si evince che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato all'esecuzione di un'indagine **geologica-idrogeologica** preventiva. Il richiedente è pertanto tenuto ad allegare alla domanda di autorizzazione, una relazione sulle condizioni idrogeologiche dell'area interessata, sull'assetto stratigrafico (con particolare attenzione alla profondità dell'orizzonte “suolo” e alla sua capacità depurativa), sulla permeabilità dei terreni sede dell'opera, sulla profondità della falda, sulla presenza di eventuali punti di captazione idrica dalla falda a valle idrologica del punto, sui rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee.



La relazione deve altresì precisare e dimostrare che lo scarico al suolo costituisca l'unica soluzione possibile e, nel contempo, che sia una soluzione adeguata e che non determini un pericolo di contaminazione sulle matrici ambientali esistenti.

Si tiene a precisare che la relazione in oggetto deve essere redatta da un geologo abilitato e deve essere richiesta come documentazione tecnica integrante il progetto di scarico, sia in contemporaneità di nuove concessioni edilizie (potendo essere, a beneficio dell'onere economico di spesa, parte integrante della relazione geologica-geotecnica obbligatoria per la realizzazione edile), che per le ristrutturazioni sostanziali interessanti gli scarichi.

La relazione dovrà quindi fare riferimento a prove, campionamenti o rilevamenti in situ. Per modifiche minori o comunque non rilevanti dell'opera stessa, ove non esplicitamente richiesto dall'Ente competente, le informazioni idrogeologiche necessarie possono essere anche desunte dalla documentazione geologica-idrogeologica allegata al PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale).

In sintesi, pertanto, la relazione geologica dovrà esplicitare e dettagliare i seguenti punti:

- o localizzazione e descrizione dei luoghi/area interessati dalle acque di scarico, aspetti morfologici ed eventuali vincoli ambientali esistenti;
- o descrizione del suolo, verifica dell'esatta individuazione della sua potenza e delle sue caratteristiche pedologiche;

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.31 di 33</p>

- analisi dell'assetto idrologico dell'area e valutazione della fattiva impossibilità a scaricare in fognatura o in corpo idrico superficiale;
- caratterizzazione geologica ed assetto stratigrafico dell'area, desunto da dati bibliografici puntuali o da indagini geognostiche eseguite nell'area oggetto di studio, e spinte fino ad una congrua profondità (almeno 2 m) al di sotto del piano di posa della struttura di sub-irrigazione, in funzione anche della sensibilità/vulnerabilità del sito in oggetto;
- dettaglio ed interpretazione delle indagini eseguite.

Gli elaborati tecnici e i parametri idrogeologici richiesti possono essere così compendati:

1. Natura, caratteristiche granulometriche del terreno, per un orizzonte ritenuto rappresentativo e significativo della situazione nell'area oggetto dell'intervento, mai inferiore ad almeno 1,5 metri al di sotto del piano di posa dell'opera in progetto, previa esecuzione di prospezioni geognostiche.
2. Soggiacenza della falda con valutazione della massima e della minima profondità raggiunta rispetto al piano di posa dell'opera (fondo pozzo/piano campagna) (livello massimo assoluto riferito al l.m.m. ed al piano campagna) e della direzione di deflusso della falda.
3. Conducibilità idraulica del terreno sede dell'opera desunta da precedenti studi e prove in situ nell'area di interesse e dall'analisi stratigrafica, oppure ottenuta con specifiche prove in sito.
4. Indicazioni riguardanti il dimensionamento delle strutture del sistema di smaltimento (sezioni e sviluppo lineare dei sistemi di affinamento).



In sintesi, pertanto, la relazione idrogeologica dovrà esplicitare i seguenti punti:

- caratteristiche granulometriche del suolo e degli strati più superficiali del terreno per la determinazione della permeabilità e della conducibilità idraulica del terreno;
- analisi idrologica dei terreni, che determini:
 - la profondità massima e minima della falda dal piano campagna (tempi di ritorno di almeno 10 anni);
 - la direzione di deflusso;
 - l'eventuale presenza di acque "sub-superficiali" di origine puntuale/locale e la relativa quota di presenza dal p.c.;
- verifica dell'assenza/presenza di eventuali pozzi di captazione idrica da falda, a valle idrogeologica del punto di scarico (intorno di 200 m) e valutazione sull'eventuale rischio di contaminazione;
- analisi della capacità di dispersione derivante dalla permeabilità o dalla porosità/indice dei vuoti.

I dati sopra riportati possono essere ottenute da dati bibliografici puntuali o dedotte ed avvalorate da idonee indagini eseguite in campo o, alla necessità, anche in laboratorio.

Si ritiene necessario introdurre alcune precisazioni per quanto attiene lo spessore di suolo minimo. Come sopra specificato, esso è un valore derogabile; se quindi sussistono tutti gli altri requisiti necessari, un sito che presenti un suolo con potenza inferiore a 1,5 m può essere considerato idoneo solo dopo un approfondito studio idrogeologico che accerti e assicuri l'efficacia delle soluzioni progettuali adottate.

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA n° ___" è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale.

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.32 di 33</p>

6.2.2 Dispersione per fitoevapotraspirazione

Date le condizioni climatiche del Friuli Venezia Giulia, caratterizzate da consistente piovosità nel corso di tutto l'anno, si ritiene che i sistemi di smaltimento dei reflui mediante fitoevapotraspirazione siano difficilmente applicabili in Regione ad eccezione di situazioni particolari (insediamenti occupati solo nei mesi estivi) o di impianti che adottano particolari accorgimenti (presenza di coperture sui vassoi assorbenti).

Volendo realizzare un impianto di fitoevapotraspirazione si dovranno seguire, per quanto attiene la tipologia ed il dimensionamento dell'impianto, le indicazioni tecniche di seguito riportate.

L'evaporazione consiste nel passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello di vapore mentre la traspirazione è un fenomeno biologico mediante il quale le piante disperdono acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore. Entrambi questi fenomeni sono strettamente collegati alle condizioni meteorologiche locali (energia radiante solare, temperatura, vento, umidità relativa ecc.).

La traspirazione avviene solo nelle ore diurne e dipende dalla specie di pianta d'interesse, dalla sua fase di sviluppo e dalla fase vegetativa.

Il calcolo della capacità di fitoevapotraspirazione come mm/d per m² di superficie (1 mm per metro quadro corrisponde al volume di 1 litro) fatti salvi gli insediamenti ad utilizzo stagionale (es. residenze estive) il calcolo dovrà essere fatto utilizzando il dato di ET₀ medio del periodo invernale.

Nel dimensionamento degli impianti di fitoevapotraspirazione si dovrà tenere conto della evapotraspirazione di riferimento per le diverse aree regionali (vedi **Tabella E**) e del coefficiente colturale in funzione della specie impiegata secondo la seguente formula:

$$ET_c = ET_0 * K_c$$

ET₀= evapotraspirazione di riferimento mm/d

ET_c= evapotraspirazione colturale



K_c= coefficiente colturale

La superficie dell'impianto A si calcolerà quindi con la seguente formula:

$$A * P + Q = ET_0 * K_c * A$$

P= precipitazione media giornaliera dl periodo di riferimento

A= superficie del bacino fitoevapotraspirante

	<p>Linea Guida</p> <p>TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p>	
	<p>LG 40.02 Ed. 1- Rev. 0 – 27.03.18</p>	<p>Pag.33 di 33</p>

Q= apporto idrico giornaliero totale (indicativamente 150-200 lt per abitante equivalente)

Tabella E - Dati indicativi della Evapotraspirazione di riferimento (E_{to}) giornaliera in Regione in funzione della quota (Dati meteo ARPA - OSMER. Metodo di calcolo Hargreaves)

Mese	Quota (m slm)						
	0	200	400	600	800	1000	1200
gen	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
feb	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7
mar	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3
apr	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1
mag	4.5	4.2	3.9	3.7	3.4	3.2	2.9
giu	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5
lug	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9
ago	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.3
set	3.3	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3
ott	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
nov	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
dic	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4

6.3 Prescrizioni per tutti i recapiti e i sistemi di trattamento

Tali prescrizioni sono piccole modifiche progettuali da adottare nel caso di rifacimento della rete fognaria dell'abitazione (nuova autorizzazione), mentre la loro messa in opera dovrà essere attentamente valutata nel caso di un semplice rinnovo autorizzativo; tali accorgimenti permettono il miglioramento delle condizioni di esercizio dell'impianto di depurazione.

6.3.1 Pozzetti d'ispezione e prelievo

Per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di trattamento è necessario predisporre immediatamente a monte del punto di scarico un pozzetto di campionamento.

I pozzetti di campionamento o prelievo devono essere impermeabili e realizzati e posizionati in modo tale da rendere agevole l'eventuale prelievo di campioni da parte dell'autorità competente e quindi in modo da consentire sia l'ispezione sia il campionamento. Dovrà essere previsto un battente idraulico di 30 cm. sul fondo del pozzetto, ovvero il tubo di uscita dovrà essere posizionato a tale distanza dal fondo del pozzetto.